

La riforma delle pensioni

A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo.

Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa.

Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.

Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo (più vantaggiosa) avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo.

La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all'AGO e forme sostitutive, a partire dal 1° gennaio 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne.

Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l'età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il 2018 a 66 anni di età.

Mentre gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.

Tutti, uomini e donne, devono avere un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l'anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.

Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile). La pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

E' previsto il blocco dell'adeguamento all'inflazione per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici che superano 1.402 euro nel 2011.

Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei limiti anagrafici previsti per la vecchiaia.

Oltre all'innalzamento dell'età viene affiancata anche una certa flessibilità nell'uscita dal lavoro. Da 62 anni a 70 anni il pensionamento sarà flessibile con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni.

Per le donne che entro il 31 dicembre 2012 raggiungono i 60 anni di età e hanno almeno 20 anni di anzianità contributiva potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.

In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all'AGO e alla forme sostitutive, è stato previsto quanto segue:

- i lavoratori (uomini e donne) che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione al compimento dei 64 anni di età;
- le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguono un'età anagrafica di almeno 60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.

La "riforma delle pensioni", con l'aumento dell'età pensionabile e l'abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:

- ai lavoratori che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011;
- alle lavoratrici dipendente ed autonome, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico

di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Le nuove regole che introducono requisiti differenti rispetto al passato per maturare il diritto alla pensione non valgono ovviamente per chi è già pensionato, che continua a percepire il trattamento pensionistico così come è stato liquidato.

Le vecchie regole sui requisiti per il pensionamento continuano a valere anche per chi matura i requisiti previsti dalla precedente normativa entro il 31 dicembre 2011.

Le uniche novità per i pensionati riguardano l'*indicizzazione della pensione*: l'aumento annuale collegato alla variazione del costo della vita viene garantito per le pensioni che non superano tre volte il trattamento minimo, mentre viene bloccato per 2 anni per le altre.

Inoltre, è previsto che i *pensionati delle gestioni previdenziali gestite dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti* (ex fondo trasporti, ex Inpdai, ex fondo telefonici, ecc.) debbano versare per 5 anni un contributo di solidarietà determinato in relazione alla anzianità contributiva posseduta. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

È inoltre previsto un contributo di solidarietà del 15% per le gli importi di pensione superiori a 200.000 euro. Ai pensionati continua anche ad applicarsi il *contributo di perequazione* del 5%, previsto dalla precedente manovra finanziaria, sulle pensioni i cui importi sono compresi fra i 90.000 e i 150.000 euro, mentre per la parte di pensione eccedente i 150.000 euro il contributo sale al 10%.

Il contributo di perequazione

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 201/2011, le pensioni i cui importi complessivamente superino 90mila euro lordi annui, sono assoggettate ad un contributo di perequazione pari:

- al 5% per la parte compresa fra i 90mila euro ed i 150mila euro;
- al 10% per la parte compresa tra i 150mila euro ed i 200mila euro;
- al 15% per la parte eccedente i 200mila euro.

Il contributo di solidarietà

Dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. La misura del contributo è fissata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 335/1995 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dal contributo le pensioni di importo pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento.

La rivalutazione automatica trattamenti pensionistici

Per il 2012 e il 2013, l'adeguamento annuale al costo della vita è riconosciuto al 100% per le sole pensioni il cui importo non è superiore al triplo della pensione minima (per il 2011 pari 467,42 euro lordi).

Per le pensioni che sono comprese fra 1.402,26 euro (triplo della pensione minima) e l'importo risultante dall'adeguamento al costo della vita, la rivalutazione spetta comunque solo fino a tale limite. Dal 2012 vengono introdotte importanti novità che riguardano le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato e le lavoratrici e i lavoratori autonomi.

Dal prossimo anno saranno a disposizione di questi lavoratori solo due tipi di pensione, la pensione di vecchiaia e quella anticipata.

Altra novità riguarda l'età pensionabile. Le differenze fra uomini e donne nel settore privato, quelle fra lavoratori dipendenti e autonomi e quelle fra assicurati del settore pubblico e di quello privato

saranno progressivamente eliminate, con meccanismi che porteranno alla completa equiparazione a partire dal 1° gennaio 2018.

Ulteriori innovazioni sono previste per il calcolo della pensione. Le quote di anzianità contributiva maturate dopo il 1° gennaio 2012 saranno tutte calcolate con il sistema contributivo, con effetti differenti a seconda delle diverse situazioni contributive.

Una importante novità riguarda inoltre i lavoratori autonomi, per i quali aumentano le aliquote contributive dell'1,3% nel 2012 e dello 0,45% per gli anni successivi, fino a raggiungere il livello del 24%.

Pensionato

Le nuove regole che introducono requisiti differenti rispetto al passato per maturare il diritto alla pensione non valgono ovviamente per chi è già pensionato, che continua a percepire il trattamento pensionistico così come è stato liquidato.

Le vecchie regole sui requisiti per il pensionamento continuano a valere anche per chi matura *i requisiti previsti dalla precedente normativa entro il 31 dicembre 2011*.

Le uniche novità per i pensionati riguardano *l'indicizzazione della pensione*: l'aumento annuale collegato alla variazione del costo della vita viene garantito per le pensioni che non superano tre volte il trattamento minimo, mentre viene bloccato per 2 anni per le altre.

Inoltre, è previsto che *i pensionati delle gestioni previdenziali gestite dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti* (ex fondo trasporti, ex Inpdai, ex fondo telefonici, ecc.) debbano versare per 5 anni un contributo di solidarietà determinato in relazione alla anzianità contributiva posseduta. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

È inoltre previsto un contributo di solidarietà del 15% per le gli importi di pensione superiori a 200.000 euro. Ai pensionati continua anche ad applicarsi il *contributo di perequazione* del 5%, previsto dalla precedente manovra finanziaria, sulle pensioni i cui importi sono compresi fra i 90.000 e i 150.000 euro, mentre per la parte di pensione eccedente i 150.000 euro il contributo sale al 10%.

Il contributo di perequazione

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 201/2011, le pensioni i cui importi complessivamente superino 90mila euro lordi annui, sono assoggettate ad un contributo di perequazione pari:

- al 5% per la parte compresa fra i 90mila euro ed i 150mila euro;
- al 10% per la parte compresa tra i 150mila euro ed i 200mila euro;
- al 15% per la parte eccedente i 200mila euro.

Il contributo di solidarietà

Dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. La misura del contributo è fissata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 335/1995 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dal contributo le pensioni di importo pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento.

Ex Fondi di previdenza	Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
	Da 5 a 15 anni	Oltre 15 fino a 25 anni	Oltre 25 anni
Trasporti	0,3%	0,6%	1%
Elettrici	0,3%	0,6%	1%
Telefonici	0,3%	0,6%	1%
Inpdai	0,3%	0,6%	1%
Volo	0,3%	0,6%	1%

Al netto del contributo di solidarietà complessivo, il trattamento pensionistico non può essere comunque inferiore a cinque volte il trattamento minimo.

La rivalutazione automatica trattamenti pensionistici

Per il 2012 e il 2013, l'adeguamento annuale al costo della vita è riconosciuto al 100% per le sole pensioni il cui importo non è superiore al triplo della pensione minima (per il 2011 pari 467,42 euro lordi).

Per le pensioni che sono comprese fra 1.402,26 euro (triplo della pensione minima) e l'importo risultante dall'adeguamento al costo della vita, la rivalutazione spetta comunque solo fino a tale limite.

Lavoratore

Dal 2012 vengono introdotte importanti novità che riguardano le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato e le lavoratrici e i lavoratori autonomi.

Dal prossimo anno saranno a disposizione di questi lavoratori solo due tipi di pensione, la pensione di vecchiaia e quella anticipata.

Altra novità riguarda l'età pensionabile. Le differenze fra uomini e donne nel settore privato, quelle fra lavoratori dipendenti e autonomi e quelle fra assicurati del settore pubblico e di quello privato saranno progressivamente eliminate, con meccanismi che porteranno alla completa equiparazione a partire dal 1° gennaio 2018.

Ulteriori innovazioni sono previste per il calcolo della pensione. Le quote di anzianità contributiva maturate dopo il 1° gennaio 2012 saranno tutte calcolate con il sistema contributivo, con effetti differenti a seconda delle diverse situazioni contributive.

Una importante novità riguarda inoltre i lavoratori autonomi, per i quali aumentano le aliquote contributive dell'1,3% nel 2012 e dello 0,45% per gli anni successivi, fino a raggiungere il livello del 24%.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Per avere diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver maturato una determinata età (la c.d. età pensionabile) ed un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.

ETÀ PENSIONABILE

L'età pensionabile delle lavoratrici, attualmente più bassa di quella degli uomini nel settore privato sia per i lavoratori dipendenti, sia per quelli autonomi, e differente da quella vigente nel settore pubblico, verrà elevata secondo un meccanismo progressivo che partirà il 1° gennaio 2012 per arrivare nel 2018 alla completa equiparazione.

L'età pensionabile continua poi ad aumentare per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita. Eccezioni sono previste per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 abbiano almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età, che potranno andare in pensione a 64 anni.

Inoltre, sono soggetti alla vecchia disciplina della pensione di vecchiaia anche i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (chi svolge lavori c.d. usuranti).

PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata, prestazione che è indipendente dall'età del richiedente, è concessa a chi ha un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese (uomini) o 41 anni e 1 mese (donne). I requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e per il 2014. A questa anzianità occorre poi aggiungere l'ulteriore aumento determinato dall'adeguamento alla speranza di vita.

Eccezioni sono previste per i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 avrebbero maturato i requisiti previsti dalla normativa precedente per la pensione di anzianità, che potranno avere la pensione anticipata a 64 anni.

Anche i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori c.d. usuranti) sono esclusi dall'applicazione della nuova disciplina.

CALCOLO DELLA PENSIONE

Le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 verranno calcolate per tutti i lavoratori e le lavoratrici con il sistema di calcolo contributivo.

Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa.

Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.

Fino al 1995 le pensioni erano interamente calcolate con il sistema retributivo. La legge di riforma del 1995 ha introdotto il sistema contributivo, creando 3 differenti situazioni:

1. chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 aveva la pensione interamente calcolata con il sistema retributivo;
2. chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 aveva la pensione calcolata applicando il criterio del pro-rata: per le anzianità maturate fino al dicembre 1995 si applicava il sistema retributivo e per le anzianità maturate successivamente si applicava il sistema contributivo;
3. chi iniziava a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 aveva la pensione interamente liquidata con il sistema di calcolo contributivo.

L'estensione del sistema di calcolo contributivo dal gennaio 2012 ha effetti sul calcolo delle prestazioni rientranti nel primo caso, quello cioè di coloro che avevano 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, che avranno la pensione calcolata secondo il criterio del pro-rata, con applicazione del sistema retributivo alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011, e del sistema contributivo alle anzianità maturate successivamente.

Nulla cambia, invece, per coloro che sono compresi nelle altre due situazioni.

Anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995	Anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995	Anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011	Anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012
18 anni o più	Calcolo Retributivo	Calcolo Retributivo	Calcolo Contributivo
meno di 18	Calcolo Retributivo	Calcolo Contributivo	Calcolo Contributivo
Nessuna anzianità contributiva		Calcolo Contributivo	Calcolo Contributivo

PENSIONE CONTRIBUTIVA

Chi ha la contribuzione interamente versata nel sistema contributivo, quindi ha cominciato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, ed ha un'anzianità contributiva effettiva di almeno 20 anni potrà avere la pensione anticipata al compimento dei 63 anni a condizione che l'anzianità contributiva maturata sia di almeno 20 anni, e la pensione non sia inferiore di 2,8 volte all'ammontare dell'assegno sociale stabilito per quell'anno.

Anche in questo caso occorre aggiungere all'età iniziale di 63 anni l'ulteriore aumento determinato dall'adeguamento alla speranza di vita, secondo lo schema riportato

Lavoratori contribuenti dopo il 1° gennaio 1996

1° gennaio 2012 63 anni

1° gennaio 2013 63 anni e 3 mesi

1° gennaio 2014 63 anni e 3 mesi

1° gennaio 2015 63 anni e 6 mesi

1° gennaio 2016 63 anni e 7 mesi

1° gennaio 2017 63 anni e 7 mesi

1° gennaio 2018 63 anni e 7 mesi

Dipendente privato

REQUISITO ANAGRAFICO PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA ORDINARIO (REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO 20 ANNI)

(dal 2016 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat-centrale base 2007)

Anni	Lavoratori dipendenti settore privato età (*)	Lavoratrici dipendenti settore privato età (*)
2012	66	62
2013	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi
2015	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi
2016	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2020	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2021	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2022	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2023	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2024	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2025	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2026	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2027	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2028	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2029	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2030	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2031	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2032	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2033	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2034	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2035	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2036	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2037	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2038	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2039	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2040	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2041	69 e 1 mese	69 e 1 mese
2042	69 e 1 mese	69 e 1 mese
2043	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi
2044	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi
2045	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi
2046	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi
2047	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi
2048	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi
2049	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi
2050	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi

(*) E' comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo un importo minimo di pensione, pari a 1,5 volte l'assegno sociale, rivalutato sulla base dell'andamento del pil.

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO

(dal 2016 i requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat – centrale base 2007)

	Lavoratori dipendenti privati	Lavoratrici dipendenti private	Lavoratori e lavoratrici dipendenti privati: ulteriore canale di accesso per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 2006
Anni	Anni Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale nel 2012 rivalutato, tale importo minimo, sulla base dell'andamento del pil nominale (lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 2006)

2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese	63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 7 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 11 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	64 anni e 2 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 5 mesi
2023	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 8 mesi
2025	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2026	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 11 mesi
2027	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2028	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2029	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2030	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2031	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2032	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2033	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2034	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2035	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2036	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2037	45 anni	44 anni	65 anni e 9 mesi
2038	45 anni	44 anni	65 anni e 9 mesi
2039	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2040	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2041	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 anni e 1 mese
2042	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 anni e 1 mese
2043	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 anni e 3 mesi
2044	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 anni e 3 mesi
2045	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 anni e 5 mesi
2046	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 anni e 5 mesi
2047	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi	66 anni e 7 mesi
2048	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi	66 anni e 7 mesi
2049	46 anni	45 anni	66 anni e 9 mesi
2050	46 anni	45 anni	66 anni e 9 mesi

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.